Legge regionale 11 agosto 2009 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

Art. 12

(Sistema sanzionatorio)(3)

1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in caso di violazione delle norme che disciplinano la costruzione in zona sismica, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

(2)

2.

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 63, comma 1, lettera c), L. R. 29/2017

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 74, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.

3 Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.